



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Lo Sinno

Presidente

Dott. Carla Santese

Consigliere

Dott. Attilio Mari

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 352 cod.proc.civ., nel procedimento iscritto al n.1522/2016 r.a.c.c.,
trattenuto in decisione all'udienza del 30.11.2021 e pendente tra:

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS ITALIA S.P.A. (CF 00732430152), quale
incorporante per fusione la **FOXBORO SCADA S.R.L. (già FOXBORO SCADA S.P.A.)**,
in persona del legale rappresentante p.t. - elettivamente domiciliata in Roma, via
Luisa di Savoia n.18, presso lo studio dell'Avv. Stefano Mechelli, che - unitamente agli
Avv.ti Filippo Mazza e Viola Pannunzio - la rappresenta e difende giusta procura a
margine dell'atto di appello

attrice in riassunzione

c/


NUOVO PIGNONE S.P.A. (CF 04880930484), **in persona del legale
rappresentante p.t.** - elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro III n.6,
presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Correnti, unitamente agli Avv.ti Lapo
Guadalupi ed Elisa Gaboardi, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata
alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio

convenuta in riassunzione

OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di sentenza n.24716/2015 della Corte di
cassazione, emessa a seguito di ricorso avverso la sentenza n.4475/2013 della Corte
d'appello di Roma - impugnativa di lodo arbitrale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE





1. Con atto di citazione notificato il 3.3.2016, FOXBORO SCADA S.R.L. (già FOXBORO SCADA S.P.A.) ha riassunto la causa davanti a questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n.24716/2015, depositata il 4.12.2015, all'esito del giudizio avente n.23219/2013.

Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha rilevato e statuito quanto segue:

"Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2006 la Foxboro Scada proponeva impugnazione avverso il lodo arbitrale, sottoscritto il 6 luglio 2006, con il quale, in parziale accoglimento della propria domanda, era stata condannata la Nuovo Pignone s.p.a. al pagamento della somma di euro 765.000,00.

Esponneva - che in data 23 dicembre 1998 fra le parti era stata stipulata la cessione dell'azienda Scada, divisione-sistemi e automazione, inclusiva di due contratti già conclusi, rispettivamente con la società brasiliana Petroleo Brasileiro e con la Damascus City Water Supply and Sewerage Authority, per la realizzazione dell'impianto di controllo dell'acquedotto della città di Damasco: contratti, che regolavano le attività più rilevanti dell'azienda alienata;- che, profilandosi gravi perdite nella loro esecuzione, le parti, al fine di comporre amichevolmente ogni questione, con atto pubblico integrativo 10 novembre 1999 convenivano di adeguare il prezzo di cessione dell'azienda in rapporto al risultato complessivo dei predetti contratti; che, verificatasi una perdita per la prima commessa e apparendo probabile un esito negativo anche per la seconda, instaurava, a fronte del rifiuto della Nuovo Pignone di adempiere alle obbligazioni assunte, con atto notificato il 4 maggio 2002, un giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione di azienda;- che, integratosi il contraddittorio, il collegio arbitrale in data 2 dicembre 2003 depositava un lodo - non impugnato dalle parti e quindi irrevocabile - con cui condannava la Nuovo Pignone s.p.a. al pagamento della somma di lire 494.000.000 in relazione al contratto Petrobras; mentre, rilevava come il secondo contratto per l'impianto in Siria, nonostante l'alta probabilità di una chiusura in perdita, non era stata ancora eseguito interamente: onde, non era possibile stabilire il bilancio finale di entrambi i contratti ed l'eventuale conguaglio, da calcolare dopo l'esaurimento dell'appalto in Siria;- che, completati i lavori di quest'ultimo con atto finale di accettazione del committente e rilevato il rifiuto della Nuova Pignone s.p.a. a procedere alla riduzione del prezzo di cessione dell'azienda Scada in relazione alle perdite accertate, la Foxboro proponeva una seconda domanda arbitrale in data 31 marzo 2005; - che in tale sede la Nuovo Pignone s.p.a. eccepiva il difetto di potestas judicandi del collegio ed il giudicato formatosi sul precedente lodo; e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande, o in subordine la condanna entro l'ammontare





previsto dalla clausola limitativa della responsabilità contenuta nel contratto di cessione di azienda;

-che il collegio arbitrale depositava il lodo in data 6 luglio 2006, con cui, ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali, in accoglimento parziale della domanda, condannava la Nuovo Pignone al pagamento in favore della Foxboro della somma di euro 756.000,00 in relazione ai risultati finali del contratto siriano; oltre alla rifusione dei due terzi delle spese di procedura arbitrale;

-che il lodo era affetto da nullità per errori materiali, carenza e contraddittorietà di motivazione, oltre che per contrasto con le statuizioni del precedente lodo del 2003.

Costituitasi ritualmente, la Nuovo Pignone S.p.A., proponeva a sua volta impugnazione incidentale, reiterando le eccezioni pregiudiziali e negando che il lodo del 2003 contenesse una condanna generica in punto an debeatur.

Con sentenza 29 agosto 2013 la Corte d'appello di Roma dichiarava la nullità del lodo 6 luglio 2006 per difetto di potestas judicandi degli arbitri e condannava la Foxboro Scada alla restituzione della somma ottenuta in esecuzione del lodo annullato; oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, la Foxboro Scada S.r.l. (già Foxboro Scada S.p.A.) proponeva sia ricorso per regolamento di competenza, sia ricorso per cassazione ordinario, con distinti atti notificati il 17 ottobre 2013,

Resisteva con controricorso ad entrambe le impugnazioni la Nuovo Pignone s.p.a.

Ambedue le parti depositavano memorie illustrative ex art.378 cod. proc. civile.

All'udienza del 27 ottobre 2015 la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate dal Procuratore generale e dai difensori, come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve procedere, in via preliminare alla riunione del ricorso ordinario e del regolamento di competenza relativi alla medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Il regolamento di competenza è inammissibile.

Come si legge nella motivazione della sentenza, la corte territoriale ha ritenuto preclusa da giudicato la domanda di condanna alla rifusione delle perdite maturate nel secondo contratto di appalto, da eseguire in Siria, perché già rigettata dal primo lodo emesso nel 2003, non impugnato. Pertanto, anche se il dispositivo reca la formula della carenza di potestas judicandi, la relativa contestazione non appartiene al regolamento di competenza - non essendo ipotizzabile una competenza alternativa del giudice ordinario - ma doveva essere dedotta, come pure è stata, con ricorso ordinario, ex art. 360 cod. proc. civile.





Con il primo motivo di quest'ultimo, la Foxboro Scada censura la violazione degli articoli 817, 112, 42 e segg. cod. proc. civ. in relazione al rilievo d'ufficio della carenza di potestas judicandi degli arbitri, non dedotta dalla Nuovo Pignone s.p.a. in sede di gravame. Il motivo è infondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Nuovo Pignone s.p.a. aveva dedotto che il lodo del 2003 non conteneva alcuna condanna sull'an debeat, con riferimento alle perdite asseritamente patite per l'appalto DAWSSA. Testualmente, il motivo di impugnazione incidentale, ivi riportato, recita sul punto: "Inoltre il lodo del 2003 aveva respinto la domanda di Foxboro in ordine alla liquidazione delle minusvalenze già occorse, ed occorrente riferibili a DAWSSA, per cui detta domanda non poteva essere riproposta nell'arbitrato successivo e non poteva essere accolta dal lodo del 2006." (cfr. sent., pag.8).

Pertanto, la conforme decisione della corte non può dirsi viziata da ultrapetizione, a prescindere dalla formula letterale usata nel dispositivo (cfr. senta, pag.9: " Rileva il collegio che... la Foxboro ha proposto, nel processo conclusosi con il lodo impugnato, la medesima domanda di liquidazione di somme attinenti alla commessa DAWSSA, a titolo di conguaglio... già proposta nel processo conclusosi con il lodo precedente del 2003...").

Non è neppure esatto quanto dedotto con il secondo motivo del ricorso, e cioè che la Nuova Pignone s.p.a. avesse fatto acquiescenza al rigetto dell'eccezione di giudicato interno, dal momento che aveva sostanzialmente proposto un motivo autonomo volto a contestare proprio la reiterazione della domanda di condanna.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 112, 164, 277 e 324 cod. proc. civile, nonché dell'art. 2909 cod. civile, per il ritenuto giudicato sul rigetto della domanda relativa al contratto di appalto in Siria.

Il motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata, si riporta, ancora una volta testualmente, il passo della motivazione del lodo che riguarda in modo puntuale il contratto DAWSSA. In esso si legge: "Per quanto concerne la prima domanda, noi arbitri pensiamo che quando i risultati del contratto DAWSSA siano diventati finali ed indiscutibili, le parti della controversia dovranno procedere a un'analisi degli stessi, secondo i criteri indicati in questo lodo, in relazione a/ contratto Petrobras, in modo da determinare la rispettiva quote di perdite e/o guadagni...Il collegio arbitrale respinge quindi la domanda della Foxboro, tesa ad ottenere una sentenza di condanna generica, poiché la stessa postula





la futura esistenza di perdite che, seppur probabili, non si sono, in effetti, ancora verificate"(cfr. sent., pag. 11).

Ancor più significativo il dispositivo del lodo, pure contestualmente trascritto, in cui il collegio arbitrale dichiara "che le parti in controversia dovranno procedere nell'analisi DAWSSA una volta che i risultati di questo contratto diventeranno finali ed indiscussi, sulla base dei criteri determinati in questo lodo in riferimento al contratto Petrobras, dovranno predeterminare la loro rispettiva quota di perdite e/o guadagni e quindi congruarsi l'uno con l'altro di conseguenza"; per l'effetto dichiarando "tutte le altre domande, pretese, eccezioni delle parti respinte e/o assorbite"(ibidem, pagg. 11-12).

Non sembra dubbio, dunque, dalle espressioni letterali sopra riportate, che il lodo del 2003 non intendesse affatto chiudere definitivamente la controversia con una sentenza di rigetto, definitiva in parte qua; sibbene, volesse emettere una pronuncia di rigetto, allo stato come tale, insuscettibile di produrre una preclusione ob rem judicatam - riservato, all'esito della completa esecuzione del contratto siriano, il calcolo unitario delle perdite.

Nessun senso, secondo l'interpretazione contraria, avrebbe infatti il riferimento a futuri comportamenti delle parti, prefigurati come doverosamente conformi ai criteri di calcolo enunciati in ordine all'unico contratto effettivamente esaurito (Petrobras).

In sostanza, il lodo del 2003 aveva solo contenuto processuale, in parte qua: essendosi limitato a verificare la maturazione tuttora in fieri della fattispecie sostanziale, alla cui definitiva integrazione rinviava l'eventuale accertamento definitivo, in via bonaria o contenziosa, dei rapporti di dare e avere connessi alla cessione di azienda.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Il ricorso dev'essere dunque accolto, e per l'effetto cassata la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta; con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese la fase di legittimità.

Va invece dichiarato inammissibile il regolamento di competenza, con compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto dell'obbiettiva incertezza della fattispecie.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; Dichiarà inammissibile il regolamento di competenza, con compensazione delle spese; Accoglie il terzo motivo del ricorso ordinario, rigettati i primi due ed assorbiti i residui, cassa la sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità".



2. Nell'atto di citazione in riassunzione, la FOXBORO S.R.L. ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: *"Voglia Codesta Ill.ma Corte di appello, ogni contraria istanza e domanda rigettata, in applicazione dei principi sanciti dalla Ecc.ma Corte di Cassazione con la sentenza n. 24716/2015, che ha cassato la precedente sentenza della Corte di appello di Roma n.4475/2013, I) condannare Nuovo Pignone alla restituzione di quanto pagato da Foxboro in esito a detta sentenza, pari a complessivi Euro 1.094.136,58, oltre interessi ed accessori dal dovuto sino al saldo effettivo, secondo gli stessi criteri applicati dalla detta sentenza, ovvero nella diversa misura di giustizia, nonché II) accogliere le domande già formulate da Foxboro avanti Codesta Ill.ma Corte di appello di Roma nel giudizio RG n. 7129/2006, e di seguito riproposte: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed in accoglimento dell'impugnazione proposta con il presente atto ai sensi dell'art 829 Cod. Proc. Civ.: A. dichiarare la nullità del lodo arbitrale sottoscritto in data 6 luglio 2006, e notificato ad istanza di Foxboro SCADA in data 20 settembre 2006, per i motivi analiticamente indicati nella narrativa del presente atto; B. conseguentemente, in via rescissoria, rideterminare l'importo del conguaglio del prezzo di cessione dovuto da Nuovo Pignone a Foxboro SCADA e, in particolare: (a) correggere e/o rideterminare la voce "costi interni" in Euro 787.305,33, in considerazione del motivo di impugnazione dedotto al punto 3.1 a) del[l'atto introduttivo del presente giudizio]; (b) correggere e/o rideterminare la voce "costi per servizi esterni" in Euro 1.978.690,63 in considerazione del motivo di impugnazione dedotto al punto 3.1 b) del[l'atto introduttivo del presente giudizio]; (c) correggere e/o rideterminare la voce "altri costi" in Euro 408.638,11 in considerazione del motivo di impugnazione dedotto al punto 3.1 c) del[l'atto introduttivo del presente giudizio]; (d) liquidare in via equitativa le voci relative ai costi interni del personale e ai costi per la stabile organizzazione in Siria, sulla base dei criteri indicati nella Perizia, in considerazione del motivo di impugnazione dedotto al punto 3.2 del[l'atto introduttivo del presente giudizio]; (e) riconoscere a Foxboro le somme di Euro 155.000 e di Euro 120.850 illegittimamente computate dal Collegio nelle riserve, rispettivamente, per penali e per perdite in considerazione dei motivi di impugnazione dedotti sopra ai punti 3.3 a) e 3.3 b) del[l'atto introduttivo del presente giudizio]; (f) porre le perdite finali derivanti dal contratto DAWSSA interamente a carico di Nuovo Pignone in considerazione del motivo di impugnazione dedotto al punto 3.4 del[l'atto introduttivo del presente giudizio]; (g) rideterminare il calcolo degli interessi sulle somme che Nuovo Pignone ha corrisposto e dovrà corrispondere a Foxboro in conformità ai parametri stabiliti nel lodo 2003, in considerazione del motivo di impugnazione dedotto al punto*




3.5 del[l'atto introduttivo del presente giudizio]. C. Conseguentemente, condannare Nuovo Pignone SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Foxboro SCADA della residua somma dovuta a titolo di conguaglio del prezzo di cessione, nella misura risultante dai calcoli di cui alle lettere da (e) a (g) del precedente punto B. o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dalla domanda arbitrale; D. Condannare altresì Nuovo Pignone SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore di Foxboro SCADA delle somme da questa pagate per il funzionamento del Collegio Arbitrale (1/3) pari ad Euro 43.330,00. E. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase arbitrale e del presente giudizio, comprensive di spese generali (12,5%) ex lege"; in via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, III) confermare il Lodo del 2006 e IV) condannare Nuovo Pignone al pagamento di quanto ivi disposto, con restituzione di quanto pagato da Foxboro in esito alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 4475/2013, pari a complessivi Euro 1.094.136,58, oltre interessi ed accessori dal pagamento sino al saldo effettivo, secondo gli stessi criteri applicati dalla detta sentenza, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia; in ogni caso, V) con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio (inclusi il primo giudizio avanti Codesta Corte, quello di Cassazione per ricorso ordinario, RG n. 28192/2013, ed il presente giudizio di rinvio)."

In data 13.6.2016 si è costituita la NUOVO PIGNONE S.P.A., con comparsa di risposta nella quale ha concluso per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale per difetto di *potestas judicandi* dichiarando quindi che nulla era dovuto da NUOVO PIGNONE nei confronti della FOXBORO in relazione alla commessa DAWSSA e, comunque, per il rigetto di tutte le domande spiegate da controparte; con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.

All'esito dell'udienza del 30.11.2021 - celebrata secondo modalità cartolari ai sensi dell'art.83, commi 5 e 7, lett.h), del d.l. n.18/2020 (conv., con modif., nella l.27/2020), nonché dell'art. 221 del d.l. n.34/2020 (conv. con modif. nella l. 77/2020) - il giudizio è stato trattenuto in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.352 cod.proc.civ..

3. Sulla base degli atti depositati - e in punto di necessaria ricostruzione complessiva della vicenda processuale - risulta che il contenzioso oggetto del presente procedimento trae origine da un contratto di cessione di azienda concluso il 29.1.1999 (e integrato il 10.12.1999), con il quale la FOXBORO aveva acquistato da NUOVO PIGNONE l'azienda





SCADA, la quale comprendeva due contratti conclusi con la società brasiliana PETRORBAS e con la DAWSSA (Damascus City Water Supply and Savarage Authority); che, dopo pochi mesi, le parti avevano convenuto di formalizzare il proprio obbligo contrattuale di procedere all'adeguamento del prezzo di cessione sulla base dell'andamento dei predetti contratti, procedendo quindi al citato atto integrativo, nel quale le parti si erano impegnate a rinviare l'analisi dei risultati al momento della definitiva chiusura delle commesse.


Risulta quindi che, a seguito della mancata composizione bonaria della controversia in punto di revisione del prezzo di cessione, FOXBORO aveva instaurato un primo giudizio arbitrale (ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione di azienda), il quale, in riferimento al contratto PETRORBAS aveva condannato NUOVO PIGNONE al pagamento della somma di Lire 494.000.000, mentre – in relazione al contratto DAWSSA, i cui risultati non erano stati considerati finali – aveva stabilito che le differenze avrebbero dovuto essere conguagliate un volta divenuti definitivi i risultati del contratto.

Risulta quindi che, in riferimento a tale ultimo profilo di fatto, FOXBORO aveva instaurato un secondo procedimento arbitrale, all'esito del quale – previa dichiarazione di infondatezza dell'eccezione di incompetenza, ritenendo la controversia riconducibile alla originaria clausola compromissoria – il Collegio ha proceduto alla ricostruzione e determinazione delle perdite subite in riferimento al contratto DAWSSA e quindi, previa attribuzione alla NUOVO PIGNONE del solo 60% delle perdite accertate, ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di € 756.000,00 nonché ai due terzi delle spese del procedimento arbitrale, liquidato in € 86.667,00; in forza di tale provvedimento, la NUOVO PIGNONE aveva quindi corrisposto la somma complessiva di € 890.056,87.

Con la sentenza n.4475/2013, resa all'esito dell'impugnativa proposta dalla FOXBORO, questa Corte aveva rilevato che – nel processo conclusosi con il lodo impugnato – la parte istante aveva proposto *“la medesima domanda di liquidazione di somme attinenti alla commessa DAWSSA a titolo di conguaglio in riduzione del prezzo di cessione ai sensi dell'atto di integrazione sottoscritto dalle parti in data 10 dicembre 1999”* e che la stessa era stata rigettata, avendo il Collegio arbitrale ritenuto di emettere una mera pronuncia dichiarativa – anziché una condanna generica – in ordine all'obbligo delle parti di procedere ad una nuova analisi della commessa DAWSSA una volta che i risultati fossero divenuti “finali e indiscussi”.

In considerazione del rigetto della domanda di condanna generica, la Corte aveva quindi ritenuto che il Collegio arbitrale del 2003 avesse deciso – rigettandola – sulla medesima





domanda oggetto del lodo impugnato in questa sede; aveva quindi ritenuto che tale ultimo lodo dovesse essere dichiarato nullo per difetto di *potestas iudicandi* "in quanto, avendo il Collegio nel 2003 già pronunciato un lodo definitivo sulla medesima domanda, passato in giudicato perché non impugnato (circostanza pacifica), ha consumato il potere di decidere in ordine alla medesima sulla scorta della clausola compromissoria contenuta nel contratto in atti e non poteva essere adito una seconda volta sulle stesse questioni già risolte in modo irrevocabile"; per l'effetto, la Corte aveva dichiarato la nullità del lodo, condannando FOXBORO alla restituzione della somma versata in esecuzione del medesimo.

Con la sentenza n.24716/2015, la Suprema Corte - nell'accogliere il motivo di ricorso spiegato dalla FOXBORO e attinente alla dedotta valenza di giudicato del lodo del 2003 - ha invece rilevato che "Non sembra dubbio, dunque, dalle espressioni letterali sopra riportate, che il lodo del 2003 non intendesse affatto chiudere definitivamente la controversia con una sentenza di rigetto, definitiva in parte qua; sibbene, volesse emettere una pronuncia di rigetto, allo stato come tale, insuscettibile di produrre una preclusione *ob rem iudicatam* - riservato, all'esito della completa esecuzione del contratto siriano, il calcolo unitario delle perdite.

Nessun senso, secondo l'interpretazione contraria, avrebbe infatti il riferimento a futuri comportamenti delle parti, prefigurati come doverosamente conformi ai criteri di calcolo enunciati in ordine all'unico contratto effettivamente esaurito (Petrobras).

In sostanza, il lodo del 2003 aveva solo contenuto processuale, in parte qua: essendosi limitato a verificare la maturazione tuttora in fieri della fattispecie sostanziale, alla cui definitiva integrazione rinviava l'eventuale accertamento definitivo, in via bonaria o contenziosa, dei rapporti di dare e avere connessi alla cessione di azienda".

4. Deve quindi pregiudizialmente essere richiamato il principio in base al quale, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass., sez.V, 16.10.2015, n.20981; Cass., sez.III, 22.8.2018, n.20887).



Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi intangibile – proprio in considerazione della valenza di giudicato interno – il principio attinente alla sussistenza della *potestas judicandi* del Collegio arbitrale in ordine alla domanda finalizzata a ottenere il pagamento di somme a titolo di conguaglio dei risultati finali della commessa DAWSSA. Deve quindi essere pregiudizialmente esaminata la questione sollevata dalla NUOVO PIGNONE in sede di costituzione nel presente giudizio di rinvio e mediante la quale la stessa ha ulteriormente sollevato la questione del difetto della *potestas judicandi* del Collegio arbitrale sotto un profilo asseritamente distinto rispetto a quello preso in esame da questa Corte e poi oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio.

Sul punto, l'odierna convenuta ha dedotto che la pronuncia emessa nel 2003 avrebbe fatto cessare definitivamente l'efficacia della clausola compromissoria in quanto il lodo avrebbe reso una pronuncia comunque riferita allo stretto merito della domanda relativa alla commessa DAWSSA; facendo quindi venire meno l'efficacia della originaria clausola compromissoria, la quale non poteva estendersi in riferimento a una controversia avente quale oggetto l'attuazione di quanto dettato dal lodo del 2003.

L'eccezione deve ritenersi infondata, alla luce della corretta interpretazione del *dictum* della Suprema Corte; il quale, come rilevato nel passaggio della motivazione sopra riportato, ha espressamente attribuito al capo della decisione contenuto nel lodo del 2003 in ordine alla commessa DAWSSA un contenuto meramente "processuale" e insuscettibile di produrre qualsiasi preclusione *ob rem judicatam*.

Ne consegue quindi che deve ritenersi applicabile alla fattispecie concreta in esame il disposto dell'art.808-quinquies cod.proc.civ., in base al quale "*la conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato*".

5. Nel merito, l'odierna parte istante ha quindi integralmente riprodotto i motivi di impugnazione proposti nel corso del precedente giudizio celebrato di fronte a questa Corte, i quali devono peraltro essere ritenuti inammissibili ovvero infondati.

5.1 Con il primo motivo di impugnazione (intitolato "*errori materiali del Collegio. Nullità del lodo per contraddittorietà/assenza di motivazione (art.829 n.4 c.p.c. e art.829 n.5 in relazione all'art.823 n.3)*"), la parte istante ha dedotto che il lodo conterrebbe alcune disposizioni contraddittorie da ricondurre ad errori materiali e di computazione.

In particolare, ha dedotto che il Collegio – nel fare adesione ai risultati della perizia contabile eseguita dal revisore Giuseppe Palano – avrebbe detratto per due volte i costi inerenti alla stabile organizzazione in Siria ed avrebbe erroneamente quantificato in soli € 936.997,06 i costi per i servizi esterni, non computando quelli riconducibili alla



gestione della NUOVO PIGNONE per il periodo settembre 1998-gennaio 1999, omettendo altresì di computare la somma di € 36.151,98 a titolo di altri costi.

Va quindi pregiudizialmente rilevato – anche in riferimento ai poteri di interpretazione del contenuto della domanda spettanti al giudice adito – come, attraverso il corpo delle suddette censure, l'odierna parte istante abbia inteso sollevare dei profili di errore materiale o di calcolo compiuti da parte del Collegio arbitrale; il quale, nel fare sostanziale adesione alle conclusioni raggiunte nella perizia depositata agli atti, ne avrebbe però erroneamente interpretato ed applicato alcuni dati contabili.

Si verterebbe, quindi, in una fattispecie di errore materiale la cui correzione è stata demandata al Giudice dell'impugnazione.

Così interpretata la censura, la stessa deve ritenersi inammissibile.

Deve premettersi che la domanda di arbitrato è stata presentata dalla odierna parte istante alla data del 31.3.2005; conseguendone che, alla presente controversia, si applicano le disposizioni processuali in materia di impugnazione vigenti anteriormente alla riforma contenuta nell'art.24 del d.lgs. 2.2.2006, n.40, il quale è applicabile ai soli procedimenti in relazione ai quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente all'entrata in vigore del decreto.

Ne consegue che la correzione degli errori materiali del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 826 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dalla legge n. 25 del 1994 (applicabile *ratione temporis*), spetta unicamente agli arbitri e, depositato il lodo, al giudice dell'*exequatur*, ovvero il Tribunale del luogo in cui il lodo è depositato, sicché è inammissibile l'istanza di correzione rivolta al giudice dell'impugnazione del lodo, atteso che solo la formulazione dell'art. 826 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 prevede che la correzione possa essere disposta "*anche*" dal giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere (Cass., sez.I, 23.11.2012, n.20755).

5.2 Con il secondo motivo di impugnazione (intitolato "*nullità del lodo per violazione dell'art.1226 c.c. (art.829 comma II c.p.c.)*"), la parte istante ha dedotto una violazione di regole di diritto da parte del Collegio arbitrale, non avendo lo stesso riconosciuto voci di danno provate nella loro esistenza anche se non nel loro preciso ammontare, con specifico riferimento alle voci "costi interni" e "costi di gestione della stabile organizzazione in Siria"; sul punto, l'istante ha censurato la motivazione del Collegio nella parte in cui avrebbe ritenuto non adeguatamente provata la sussistenza di tali voci di danno, con una violazione del disposto dell'art.1226 cod.civ. il quale impone – nel caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare – il ricorso alla valutazione equitativa.



La censura deve considerarsi inammissibile.

Va difatti rilevato che, anche sotto la vigenza del testo dell'art.829 cod.proc.civ. applicabile *ratione temporis*, la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto *in iudicando* è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (Cass., sez.I, 8.6.1999, n.5633; Cass., sez.I, 11.10.2006, n.21802).


In diretta applicazione di tale principio, ne consegue che il potere discrezionale di determinare l'ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall'inosservanza delle regole di diritto ai sensi dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez.I, 11.10.2006, n.21802, cit.).

5.3 Con il terzo motivo di impugnazione (intitolato "*nullità del lodo per difetto/contraddittorietà della motivazione (art.829, n.4, c.p.c., art.829 n.5, in relazione all'art.823 n.3 c.p.c.)*"), la parte istante ha censurato la decisione arbitrale nella parte in cui ha detratto dall'ammontare complessivo delle penali la somma di € 155.000,00, in quanto relativa a riserve non contabilizzate, nonché per avere computato nella sezione dei ricavi di FOXBORO l'ammontare di € 399.736,73, anziché quello di € 278.886,73, computando anche le riserve appostate nel febbraio del 1999 ed in realtà già inclusa nel bilancio finale di cessione.

La censura è inammissibile.

Sul punto, va rilevato che il vizio di difetto assoluto di motivazione ora previsto quale motivo di nullità del lodo dall'art.829, n.12, cod.proc.civ. (e, nel testo previgente, dall'art.829, n.4, c.p.c.), in riferimento all'art.823, n.5, cod.proc.civ., è ravvisabile nel solo caso in cui il provvedimento manchi del tutto di argomentazioni o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la *ratio* della decisione (Cass., sez.I, 18.12.2013, n.28218); mentre la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non





rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass., sez.I, 28.5.2014, n.11895; Cass., sez.VI, 12.1.2021, n.291).

Deve quindi ritenersi che le patologie denunciate dalla parte istante, tese a una censura asseritamente sussistente tra le diverse parti della motivazione, non siano idonee a essere valutate in relazione al parametro invocato.

5.4 Con il quarto motivo di impugnazione (intitolato "*nullità del lodo per contraddittorietà/difetto di motivazione/eccesso di potere (art.829 n.4, c.p.c.) per violazione degli artt. 822 e 115 e 112 c.p.c. (art.829, comma II) e per contrasto con le statuizioni del Lodo del 2003 (art.829, n.8, c.p.c.)*"), la parte istante ha censurato il lodo impugnato nella parte in cui – dopo avere determinato le perdite del contratto DAWSSA, le aveva imputato a NUOVO PIGNONE nella sola misura del 60%, motivando tale ripartizione sulla base di una asserita sproporzione tra il valore complessivo del contratto di cessione di azienda e l'ammontare delle perdite.

Vanno quindi richiamate, in punto di censura in ordine alla contraddittorietà della motivazione, le considerazioni svolte in relazione al motivo precedente e alla conseguente inidoneità delle suddette argomentazioni ad essere valutate sotto tale profilo.


In riferimento, altresì, alla dedotta sussistenza di un eccesso di potere da parte degli arbitri (astrattamente valutabile sotto il profilo previsto dall'art.829, comma 1, n.4, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*) per avere gli stessi deciso secondo equità anziché secondo diritto, la censura deve ritenersi non fondata.

Difatti, sulla base delle considerazioni contenute nella motivazione del lodo (pagg.39-41), si evince come la stessa non si fondi su considerazioni equitative ma su una valutazione di stretto fatto, basata sulla valutazione della proporzionalità delle perdite accertate rispetto all'intero valore del contratto nonché sulle modalità della gestione di FOXBORO nel periodo successivo alla cessione di azienda.

Quanto al dedotto contrasto con le previsioni contenute nel precedente lodo del 2003, formulate nell'ambito del predetto motivo nonché nel corpo del successivo e sesto motivo (e attinente alle modalità di calcolo degli interessi) va rilevato che tale contrarietà non può essere dedotta quale profilo di censura in riferimento all'art.829, comma 1, n.8, cod.proc.civ., sempre nel testo applicabile *ratione temporis*.

Tale conclusione, difatti, appare imposta proprio sulla base del tenore complessivo della motivazione adottata dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio,





con le conseguenze prima esposte in punto di vincolatività del relativo principio di diritto; proprio in considerazione del fatto che, come chiaramente espresso in motivazione nel punto sopra riprodotto, il lodo del 2003 aveva – in relazione alla liquidazione delle rispettive spettanze riferite alla commessa DAWSSA – un contenuto insuscettibile di produrre qualsiasi preclusione valutabile sotto il profilo del giudicato esterno ed un contenuto meramente processuale e quindi, in quanto tale, non idoneo a produrre alcuna vincolante regola di giudizio per il collegio arbitrale adito nell'anno 2005.

6. Sulla base del complesso delle predette considerazioni, l'impugnazione deve essere integralmente rigettata.

In riferimento al disposto dell'art.336 cod.proc.civ., la decisione della Suprema Corte e la presente sentenza, in riferimento all'espressa domanda formulata da FOXBORO in sede di conclusioni, assume una valenza caducatoria in relazione alla pronuncia emessa da questa Corte nella sentenza n.4475/2013, nella quale il Collegio, nel dichiarare nullo il lodo del 6.7.2006, aveva condannato la stessa FOXBORO alla restituzione delle somme percepite in dipendenza della predetta decisione.


Ne consegue che NUOVO PIGNONE va condannata alla restituzione delle somme versate da FOXBORO in esecuzione della predetta sentenza, oltre interessi che – sulla base del principio dettato dall'art.2033 cod.civ. – vanno fatti decorrere dalla notifica dell'atto di riassunzione del giudizio.

Occorre altresì procedere a una regolazione delle spese dei precedenti e del presente grado di giudizio, ivi compreso quello di legittimità (come espressamente disposto nel dispositivo della sentenza di annullamento con rinvio).

Sul tale aspetto, va ricordato che – in sede di giudizio di rinvio e qualora sia tenuto a decidere su tutti i gradi di giudizio pregressi, ivi compreso quello di legittimità – il Giudice deve operare la relativa liquidazione non sulla base degli esiti dei singoli gradi di giudizio ma di quello globale della lite (Cass., sez.III; 29.3.2006, n.7243; Cass., sez.II, 15.6.2018, n.15506).

Atteso l'esito complessivo del giudizio, l'odierna parte istante va quindi condannata – attesa la totale soccombenza nel merito della originaria impugnazione – al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, in relazione al valore della lite; il quale deve intendersi corrispondente, sulla scorta del criterio del *disputatum*, a quello delle somme richieste nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, da ritenere comprese tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00, con conseguente applicazione dei compensi medi previsti dalle tabelle 12 e 13, allegate al d.m. 55/2014, sesto scaglione, con esclusione,





per il precedente giudizio di impugnazione e per il presente giudizio di rinvio, dei compensi relativi alla fase (non svolta) di istruzione e/o trattazione, con ulteriori aumenti proporzionali del 10% per gli scaglioni ulteriori di valore superiore ad € 520.000,00 sino al raggiungimento del valore del procedimento, ai sensi dell'art.6 del d.m. citato.

Per l'effetto, in relazione al sesto scaglione previsto dalle suddette tabelle, vanno riconosciuti - per il primo giudizio di impugnazione e per il presente giudizio di rinvio - compensi pari a € 4.180,00 per la fase di studio, a € 2.430,00 per quella introduttiva e a € 6.950,00 per quella decisionale; e, per il giudizio di cassazione, compensi pari a € 4.725,00 per la fase di studio, a € 3.105,00 per quella introduttiva e a € 2.430,00 per quella decisionale.

Nonostante il rigetto dell'impugnazione non può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della istante e in riferimento all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, di un ulteriore importo corrispondente a quello del contributo unificato, posto che tale norma riguarda i soli giudizi iniziati dopo il 30.01.2013, mentre quello presente - in quanto di rinvio - deve ritenersi iniziato con la prima impugnazione (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. II, 19.10.2018, n. 26516: la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla FOXBORO SCADA S.R.L. (già FOXBORO SCADA S.P.A.), ora SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS ITALIA, già definita da questa Corte con sentenza n.4475/2013 e a seguito della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione con sentenza avente n.24716/2015, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale in data 6 luglio 2006;
- 2) dichiara non dovute da FOXBORO SCADA S.R.L. (già FOXBORO SCADA S.P.A.), ora SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS ITALIA S.P.A., le somme versate in esecuzione del capo 2) della sentenza n.4475/2013 di questa Corte d'appello e, pertanto, condanna la NUOVO PIGNONE S.P.A. alla relativa restituzione oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione;
- 3) condanna SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS ITALIA S.P.A. al pagamento delle spese del precedente giudizio di impugnazione, del giudizio di cassazione e del



giudizio di rinvio nei confronti della NUOVO PIGNONE S.P.A. e che liquida, quanto al precedente giudizio di fronte a questa Corte in € 16.407,60 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA; quanto al giudizio di cassazione – in € 12.414,60 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, e quanto al presente giudizio di rinvio, in € 16.407,60 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 9 marzo 2022

Il Consigliere est.

Attilio Mari

Il Presidente

Giuseppe Lo Sinno

Arbitrato in Italia

